

# 2130/143

## REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

# LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Reclamo avverso dichiarazione fallimento.

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 28763/2011

Dott. UGO VITRONE

- Presidente - Cron. 2130

Dott. SERGIO DI AMATO

- Rel. Consigliere - Rep. C. I,

Dott. PIETRO CAMPANILE

- Consigliere - Ud. 11/12/2013

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO

- Consigliere - PU

Dott. MAGDA CRISTIANO

- Consigliere

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

sul ricorso 28763-2011 proposto da:

SHOPPING HOUSE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SANTA AUSILIATRICE 44, presso l'avvocato MASSIMILIANO OLIVO, rappresentata e difesa dall'avvocato RUGGIERO GAETANO, giusta procura a margine del

2013

1971

ricorso;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO SHOPPING HOUSE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore dott. GIUSEPPE GRAZIADEI, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELL'EMPORIO 16/A, presso l'avvocato GUIZZI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato MONTAGNANI CATERINA, giusta procura in calce al controricorso;

#### - controricorrente -

#### contro

FIMA FIERA ITALIANA MOBILI S.R.L., PROMED S.R.L., MOBILIFICIO SANTA LUCIA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 69/2011 della CORTE

D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2013 dal Consigliere Dott. SERGIO DI AMATO;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato RUGGIERO GAETANO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito, per il controricorrente, l'Avvocato MONTAGNANI CATERINA che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità ex art. 372 c.p.c.,

rigetto del ricorso e condanna alle spese.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 25 maggio 2011 la Corte di appello di Napoli rigettava il reclamo proposto dalla s.p.a. Shopping House avverso la sentenza in data 11 novembre 2010 con la quale il Tribunale della stessa città, revocata con decreto in pari data l'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, ne aveva dichiarato il fallimento ai sensi dell'art. 173, terzo comma. In particolare, la Corte di appello osservava che: 1) il contraddittorio si era instaurato correttamente con la convocazione del debitore, ai sensi dell'art. 173, 1. fall., disposta Tribunale dal comma, l'avvertenza espressa della possibile dichiarazione di fallimento; in contrario non rilevava la circostanza che la comunicazione della cancelleria non recava avvertenza e ciò sia perché il debitore con la suddetta comunicazione era stato messo nelle condizioni di prendere visione del provvedimento, sia perché la decisione di investire il collegio era stata presa dal giudice delegato adunanza dei creditori all'esito sede di relazione del commissario giudiziale, sia perché oltre al P.M. erano stati convocati i creditori istanti per il fallimento, sia perché, infine, la società, regolarmente difensore comparsa con l'assistenza del commercialista, non aveva sollevato alcuna eccezione né



chiesto termini a difesa; 2) la revoca non era stata disposta, come assunto dalla reclamante, sulla base di un giudizio etico o di meritevolezza, ma sulla base di un giudizio sulla fattibilità del piano di concordato alla stregua dei rilievi mossi dal commissario giudiziale e, più precisamente, perché il Tribunale aveva ritenuto non integralmente corretta o comunque pienamente attendibile la relazione del professionista asseveratore quanto alla erronea capitalizzazione delle spese pubblicitarie ed alla dell'attivo con riferimento alle giacenze stima riquardo, infatti, il commissario magazzino; 3) al giudiziale non era riuscito ad inventariare la merce in maniera completa, essendo stata nelle more chiusa la sede operativa di Roma e la merce trasferita in Casoria, presso s.r.l. Magazzini Grandi (società locale della un appartenente al gruppo familiare del legale rappresentante della reclamante) che, secondo quanto previsto dalla proposta di concordato, si era impegnata irrevocabilmente all'acquisto della stessa merce; detta società, inoltre, non offriva garanzie patrimoniali e risultava formata da rappresentante congiunti del legale stretti quanto all'esposizione debitoria, reclamante; 4) discrasie tra la relazione del commissario giudiziale e le passività esposte nella proposta discendevano dal fatto che il primo, in relazione ad un debito risarcitorio nei Sarcina, aveva evidenziato che confronti della soc.



riservandosi di provvedere all'esito del procedimento penale in corso; 5) il mancato versamento degli incassi delle vendite, anche considerati al netto delle spese come sostenuto dalla reclamante, era rimasto comprovato per l'importo di € 33.693,00 e, comunque, tale inadempimento agli obblighi assunti con la proposta di concordato non era stato posto dal Tribunale a fondamento della revoca; 6) in definitiva, il decreto di revoca dell'ammissione alla procedura di concordato era stato esattamente veridicità dei dati aziendali sulla non motivato asseverati dal professionista ed esposti nella proposta con conseguente inidonea informazione dei creditori sulla

l'assicuratore

non

effettiva fattibilità del piano.

aveva provveduto al pagamento,

La s.p.a. Shopping House propone ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi. Il fallimento resiste con controricorso illustrato anche con memoria. Non hanno svolto attività difensiva i creditori istanti s.r.l. FIMA, s.r.l. PROMED e s.p.a. Mobilificio S. Lucia.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 160, 173 e 15 l. fall. nonché il vizio di motivazione, lamentando che il sub-procedimento previsto dall'art. 15 l. fall. non si era svolto nelle forme previste dall'art. 15 l. fall. Nella specie, infatti, la comunicazione della convocazione non faceva alcun

riferimento alla eventuale dichiarazione di fallimento; ne conseguiva la lesione del diritto di difesa della debitrice che non era stata posta in grado di apprestare le proprie difese ed, eventualmente, presentare una nuova proposta di concordato.

Il motivo è infondato. Il sub-procedimento previsto

dall'art. 173 l. fall. per la revoca del concordato deve svolgersi, secondo quanto disposto dal secondo comma, «nelle forme di cui all'art. 15»; il rinvio, tuttavia, deve intendersi nei limiti della compatibilità poiché, da un lato, il sub-procedimento si apre nell'ambito di una procedura nella quale il debitore ha già formalizzato il innanzi al tribunale e rapporto processuale poiché, d'altro canto, non solo manca nella procedura concordato un ricorso del creditore in calce al quale possa essere steso il decreto di convocazione, ma il creditore ed il pubblico ministero possono formulare rispettivamente istanza o richiesta di all'udienza fissata per la direttamente dell'ammissione al concordato preventivo. In altre parole, dopo l'ammissione del debitore al concordato preventivo si è già instaurato il rapporto processuale tra il debitore ed il tribunale ed è nell'ambito di tale rapporto che si apre il sub-procedimento il cui eventuale sbocco nella dichiarazione di fallimento deve essere noto al debitore sin dal momento della proposizione della domanda



concordato. In questo senso depone la già rilevata possibilità, prevista dal secondo comma dell'art. 173 l. fall., che l'istanza di fallimento sia proposta occasione dell'udienza. Se ciò accade deve ammettersi soltanto la concessione, al debitore che lo richieda, di un termine a difesa, in linea con quanto previsto dall'art. 15, comma quarto, l. fall., soprattutto se la domanda di concordato è stata proposta deducendo uno stato di crisi e non di insolvenza. Non diversamente deve essere trattato il caso in cui prima dell'udienza siano state presentate istanze di fallimento sulle quali non si è instaurato il contraddittorio. A maggior ragione deve escludersi la necessità che il decreto di convocazione rechi «l'indicazione che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento», nel caso in cui la proposta di concordato sia di procedimento presentata nel corso un prefallimentare ed i due procedimenti siano stati riuniti; in siffatta ipotesi, infatti, il contraddittorio tra creditore istante e debitore si è già instaurato ed il debitore è già formalmente a conoscenza che, in caso di sensi dell'art. 173 convocazione ai l'accertamento del tribunale e correlativamente l'ambito difesa attengono ad una fattispecie più della sua della sola revocabilità complessa di guella dell'ammissione al concordato poiché la revoca



rappresenterebbe uno dei presupposti per la dichiarazione di fallimento (Cass. 23 giugno 2011, n. 13818).

L'ultima ipotesi è quella che si è verificata nel caso in esame. Ne conseque l'irrilevanza del fatto che la comunicazione del decreto del Tribunale non sia stata integrale e, in particolare, non abbia fatto menzione dell'avvertenza, ivi contenuta, della possibile dichiarazione di fallimento. Restano assorbite ulteriori considerazioni sul fatto che la comunicazione della cancelleria è avvenuta il 29 settembre 2010 e perciò quasi un mese prima dell'udienza fissata per il settembre 2010 e sul fatto che in detta udienza la debitrice si è presentata svolgendo le proprie difese, senza nulla eccepire quanto al mancato avviso della possibile dichiarazione di fallimento.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 173 e 180 l. fall. ed il vizio di motivazione, lamentando che nei fatti la revoca era stata fondata su una presunta non meritevolezza, considerato che: a) erroneamente la ritenuta erronea capitalizzazione delle spese di pubblicità era stata considerata come incidente sulla fattibilità del piano, visto che comunque il relativo importo non era stato posto tra gli elementi attivi del piano concordatario; b) erroneamente rapporto del costo del venduto rispetto ai ricavi era stata desunta una errata stima delle giacenze, per le



quali comunque era stato garantito dal piano un risultato minimo utile attraverso una offerta irrevocabile di acquisto. Inoltre, il Tribunale aveva di fatto inammissibilmente sindacato la fattibilità del piano.

Il motivo è infondato. La Corte di appello ha ritenuto legittima la revoca dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo in quanto la relativa proposta non era sorretta dalla veridicità dei dati aziendali, pur asseverati dalla relazione del professionista, con particolare riferimento alle due voci indicate nel motivo di ricorso.

In proposito si deve, anzitutto, chiarire Che □ la veridicità dei dati non si identifica affatto fattibilità del piano di concordato, ma costituisce il presupposto indispensabile per consentire ai creditori di valutare sulla base di dati reali la convenienza della proposta e la stessa fattibilità economica del piano. In proposito, le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza del 23 gennaio 2013, n. 1521, hanno chiarito, Tribunale, sindacato espletabile dal al «rientra ... certamente, nell'ambito del detto controllo, in ordine alla correttezza delibazione una argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano», mentre non è possibile un alle stime effettuate dal sindacato in ordine



professionista. Pertanto, il tribunale, «deputato a garantire il rispetto della legalità nello svolgimento della procedura, deve certamente esercitare sulla relazione del professionista attestatore un controllo concernente la congruità e la logicità della motivazione, anche sotto il profilo del collegamento effettivo fra i dati riscontrati ed il conseguente giudizio».

Si deve, inoltre, chiarire che i dati aziendali non sono quelli risultanti dalle scritture contabili, la cui regolare tenuta («per un biennio o almeno dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata»), dopo la riforma, non è più prevista tra le condizioni di ammissibilità del concordato. I dati aziendali si devono, pertanto, individuare in quelli risultanti dai documenti che devono essere prodotti unitamente al ricorso (art. 161, secondo comma, lett. a, b, c e d). Ne consegue che, ove a seguito dell'inventario redatto dal commissario 1. fall.), emerga la diversa consistenza (art. 172 materiale o giuridica degli elementi patrimoniali o l'incongruenza della relativa determinazione operata dal professionista, viene meno l'indispensabile presupposto informativo per le valutazioni agli stessi riservate. In questo caso, infatti, non è in gioco la stima del valore dei predetti elementi, ma la stessa possibilità di una

stima.

#

In conclusione, nella valutazione delle condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato, quale che sia la sede nella quale tale valutazione (ammissione ex art. 162, secondo comma; revoca ex art. 173, terzo comma; omologazione ex art. 180, terzo comma), al tribunale non è consentito di valutare la regolarità e l'attendibilità delle scritture contabili; il tribunale può, tuttavia, sindacare la veridicità dei dati aziendali esposti nei documenti allegati al ricorso sotto il profilo della loro effettiva consistenza materiale e giuridica, restando però precluso ogni sindacato sulla stima del valore degli elementi patrimoniali, salvo che in caso di incongruenza o illogicità della motivazione.

#

Da quanto detto consegue, nel caso in l'irrilevanza di una errata capitalizzazione delle spese pubblicitarie in bilanci relativi ad anni anteriori alla proposta; rileva, invece, l'impossibilità accertata dal Tribunale, e di fatto non contestata dalla ricorrente, di determinare l'effettiva consistenza delle giacenze. Tale impossibilità, inoltre, non è superata dalla esistenza di una offerta irrevocabile d'acquisto poiché, vertendosi in ipotesi di concordato con cessione dei beni creditori, in caso di inadempimento del terzo, la cui qli elementi rimessi alla evenienza rientra tra valutazione dei creditori, questi ultimi resterebbero cessionari di beni sulla cui veritiera consistenza non sarebbero stati informati.

Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt.

173 e 180 l. fall. ed il vizio di motivazione, lamentando

che la Corte di appello non aveva considerato, quanto alle discrasie in ordine al passivo tra la relazione del commissario e la esposizione debitoria contenuta nel stesse consequivano alla che le prevista continuazione dell'attività; quanto, in particolare, al debito risarcitorio nei confronti della soc. Sarcina, a stima concordata tra le fronte di parti una l'assicuratore che aveva determinato il danno in € 1.788.500,00**%mentrd** la copertura assicurativa era di "lire 4.500.000" (rectius, deve ritenersi, € 4.500.000,00) e, quindi, ampiamente capiente; quanto ad altre partite le differenze derivavano da accorpamenti, effettuati Equitalia Polis, delle posizioni del Fisco con quelle di

Il motivo è infondato per le stesse ragioni indicate nell'esame del secondo motivo. Infatti, a seguito di un incendio verificatosi nei locali condotti dalla odierna ricorrente il proprietario ha subito un danno di 1.788.500,00 e la ricorrente un danno di  $\in$  700.000,00. In relazione evento, е sul presupposto а tale copertura assicurativa, dell'operatività di una proposta di concordato non recava l'indicazione del debito

TNATL ed INPS



e recava l'indicazione di un credito per indennizzo. In realtà, tuttavia, la compagnia assicuratrice attendeva l'esito del processo penale per incendio doloso prima di procedere al pagamento degli indennizzi in favore della danneggiata e dell'assicurata. Ne consegue che il silenzio su tale circostanza, la cui valutazione doveva essere rimessa ai creditori, incideva sulla consistenza giuridica degli elementi patrimoniali passivi.

Con il quarto motivo si deduce la violazione degli artt. 167, 173 e 180 l. fall. ed il vizio di motivazione, lamentando che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto sussistente la violazione dell'obbligo di consegnare gli incassi al commissario, come previsto dal decreto di ammissione alla procedura, poiché lo stesso decreto prevedeva la prosecuzione delle vendite da parte del debitore, che pertanto era autorizzato a detrarre dagli importi incassati tutte le spese ivi comprese quelle di procedura.

Il motivo è inammissibile poiché tanto il Tribunale quanto la Corte di appello, pur avendo esaminato la circostanza, hanno fondato la revoca soltanto sulla mancata veridicità dei dati aziendali.

Con il quinto motivo si deduce la violazione degli artt. 173 e 180 l. fall. ed il vizio di motivazione, lamentando che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto di dare rilievo ad una supposta mancanza di

#

garanzie, la cui valutazione, tuttavia, era riservata ai creditori.

Il motivo è assorbito dal rigetto del secondo e del terzo motivo.


Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite liquidate in  $\in$  5.200,00=, di cui 200,00 per esborsi, oltre IVA e CP.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11





Ú